



Gioia Tauro li 31/03/2022

Ai Genitori degli alunni

Ai Docenti

Al personale ATA

Al DSGA

Al sito web dell'Istituto

CIRCOLARE N. 134

**OGGETTO: Misure post-emergenziali a scuola dal 1° aprile 2022: - Decreto Legge 24 marzo 2022
“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.**

Di seguito le principali misure in adozione nel contesto scolastico a partire dal primo aprile 2022

Le regole generali di sicurezza

Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il cosiddetto green pass 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

Nuove modalità di gestione dei casi di positività e didattica in presenza

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione, da consegnare al docente di classe della prima ora di lezione. Si evidenzia che l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)

Didattica a Distanza

Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in isolamento per infezione da Covid, seguono l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie, inviando la richiesta all'indirizzo: rcic859008@istruzione.it, allegando esito del tampone di positività.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, da consegnare al docente di classe della prima ora di lezione.

Obbligo Vaccinale

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante

“l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Luisa A. Ottanà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93